

G. E. G.

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 26 APR. 2004 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 198 del 23 APR. 2004

Oggetto: Tar Campania – Fusco Giuseppe e altri C/ Provincia di Benevento– Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilaquattro il giorno VENTITRE del mese di APRILE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) rag. Giovanni MASTROCINQUE	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	_____
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	_____
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE Gianclaudio Iannela

LA GIUNTA

Premesso che con ricorso con motivi aggiunti notificato l'8.4.04 Fusco Giuseppe e altri agivano in giudizio contro la Provincia di Benevento per l'annullamento previa sospensione del decreto di occupazione n.1605/04, dell'avviso n.1612/04, della delibera di G.P. n.384/00 e degli atti preordinati, connessi e conseguente;

Con determina n. 171 /1/2004 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione

a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con ricorso per motivi aggiunti notificati l'8.4.04 dinanzi TAR Campania da Fusco Giuseppe ed altri c/ Provincia di Benevento e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n.171 /1/2004

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.171/1/2004 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso dinanzi al Tar Campania con ricorso per motivi aggiunti notificato l'8.4.04 da Fusco Giuseppe ed altri c/ Provincia di Benevento;

dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine MARDONE)

N. 220 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO

26 APR. 2004

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La sujestata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data _____ e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 13 MAG. 2004
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Sergio M. M. M.)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 13 MAG. 2004.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 13 MAG. 2004

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE

Copia per 2 copie
SETTORE AVVOCATURA
SETTORE _____
SETTORE _____

il _____ prot. n. Es. 2111
il 2685 prot. n. 17-5-04
il 28-11-04 prot. n. _____
il _____ prot. n. _____
il _____ prot. n. _____

Revisori dei Conti
 Nucleo di Valutazione

Conf. revisore Conf. gruppo

cup
M

STUDIO LEGALE
Prof. Avv. Tammaro Chiacchio
Docente di Diritto Amministrativo, Università degli Studi del Sannio
Via Dei Mille, 74 – Napoli
Telefax: 081 - 425158

Napoli, li 16 aprile 2004

Ch.mo Signor
Avv. Vincenzo Catalano
Dirigente Ufficio Legale
Provincia di Benevento
FAX: 0824 - 774252

Ch.mo Signor
Ing. Angelo Fuschini
Dirigente S.I.T.
Provincia di Benevento
FAX: 0824 - 774215

Oggetto: - Fusco Giuseppe, Michele, Altobelli Maria, Frese Vitagliano/Provincia di Benevento (TAR Campania, N.R.G. 13247/2000) – Proposizione di motivi aggiunti nel ricorso de quo da parte dei prefati ricorrenti –

Faccio seguito alla mia precedente *nota-fax* del 7 aprile 2004 di pari oggetto per comunicarvi che: a) la correlata *udienza di suspensiva* è fissata, giusta *decreto* presidenziale (che si allega in copia) per il giorno 29 aprile 2004; b) i ricorrenti hanno depositato *perizia tecnica* in ordine alla compatibilità ambientale della realizzanda opera.

Di detta *perizia* è necessario prendere visione con tecnico di codesta Amministrazione al fine di predisporre, ove necessario, eventuali *controdeduzioni*.

Vorrete, per tali fini, prendere contatto con il mio studio comunicandomi il nominativo del tecnico onde concordare il giorno per visionare, presso il TAR Campania, la cennata *perizia*.

E' necessario, altresì, farmi pervenire *delibera* di incarico e *mandato* ai fini della resistenza ai dettisi *motivi aggiunti*.

Tanto in adempimento del conferitomi incarico professionale.

Distinti saluti.

Settore Avvocatura

Prot. n. 2285

Del 19.4.04

Avv. Tammaro Chiacchio
(Prof. Avv. Tammaro Chiacchio)



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA
NAPOLI
SEZIONE QUINTA**

Diritti di copia assolti

D.P. n. 2247/2004

IL PRESIDENTE

VISTO l'8° comma dell'art. 21 della legge 6.12.1971 n. 1034 come modificato dalla legge 21.7.2000 n. 205;

VISTO il ricorso 13247/2000, proposto dal Sig. FUSCO Giuseppe, FUSCO Michele, ALTOBELLI Maria e FRESE Vitagliano rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Romano ed Eduardo Romano, contro il COMUNE DI DUCENTA e nei confronti della Provincia di BENEVENTO;

VISTI i motivi aggiunti depositati il 13.4.2004 con i quali gli avv.ti Antonio Romano ed Eduardo Romano chiedono l'annullamento previa sospensione del decreto di occupazione di urgenza prot. n. 1605 del 16.3.2004, con relativo avviso per la presa di possesso prot. n. 1612 del 16.3.2004, emesso dal Responsabile del Servizio del Comune di Ducenta;

VISTA l'istanza depositata il 13.04.2004 con la quale gli avv.ti Antonio Romano ed Eduardo Romano procuratori della parte ricorrente chiedono l'adozione di misure cautelari provvisorie prima della trattazione della domanda incidentale di sospensione;

VISTA l'istanza depositata il 14.04.2004 con la quale gli avv.ti Antonio Romano ed Eduardo Romano chiedono altresì l'autorizzazione alla notifica a mezzo fax del decreto cautelare.

ACCOGLIE

L'istanza indicata in premessa e per l'effetto sospende l'efficacia del provvedimento di cui in premessa e di tutti gli atti consequenziali sino alla camera di consiglio del 29 aprile 2004.

Autorizza la notifica a mezzo fax del presente decreto.

Il presente decreto sarà eseguito dall'amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti, in forma amministrativa.

Napoli, 14 aprile 2004

IL PRESIDENTE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA

E' copia conforme all'originale che si rilascia ai sensi di legge.



fogli 1
il 14.04.04
Il Collaboratore o Cancelliere

Studio Legale Associato
Piazza Trieste e Trento n. 48
80132 NAPOLI
Piazza Vittorio Emanuele n. 29
81031 AVERSA (Caserta)
Tel. 081 8907939 - 5045705

COPIA

PROVINCIA DI BENEVENTO
- 8 APR 2004
Regale

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA
- NAPOLI -

*Pabrimoni
Infrad.*

MOTIVI AGGIUNTI al ricorso R.G. 13274/2000 proposti dai Sigg. FUSCO Giuseppe, FUSCO Michele, ALTOBELLI Maria e FRESE Vitagliano rappresentati e difesi, giusta procura a margine, dagli Avv.ti Antonio Romano e Eduardo Romano, con i quali elettivamente domiciliano in Napoli, P.zza Trieste e Trento n.48, per l'annullamento, previa sospensione di: a) Decreto di occupazione di urgenza prot. n. 1605 del 16/3/2004, con relativo Avviso per la presa di possesso prot. n. 1612 del 16/3/2004, emesso dal Responsabile del Servizio del Comune di Dugenta; b) Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 384 del 12/12/2000, con la quale è stata rettificata la precedente Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 298 del 29/6/99 di approvazione del progetto esecutivo; c) tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali.

Avv. ANTONIO ROMANO
Avv. EDUARDO ROMANO
con la presente conferisco
il più ampio mandato
rappresentarmi e difendermi
nella presente procedura e
consequenziali, in tutti i gradi
stadi, con ogni più ampia
facoltà di legge compresa
quella di transigere e desistere
e ritengo il loro operato
per rato e fermo, senza
bisogno di ulteriore ratifica
Eleggo domicilio con Loro
Napoli alla Piazza Trieste
Trento n. 48, delegando Loro
sottoscrivere per me il presente
ed ogni altro atto
procedimento.

FATTO

I ricorrenti sono proprietari dei suoli oggetto di occupazione per la realizzazione dell'impianto per il disinquinamento del bacino del Fiume Isclero. Con il ricorso pendente davanti a codesto T.A.R. sono stati già impugnati precedenti atti del procedimento espropriativo. L'Amministrazione, con l'intento di sanare alcuni dei vizi dedotti, ha rettificato, con la Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 384 del 22/12/2000, la precedente deliberazione della medesima Giunta n. 298/99 e, poi, con Decreto del Responsabile del Servizio del Comune di Dugenta, ha disposto l'occupazione d'urgenza degli immobili. I ricorrenti, ivi compreso Fusco Giuseppe, erede legittimo di Fusco Giovanni, che con il presente atto provvede anche alla prosecuzione del giudizio pendente

*Fusco Giuseppe
Fusco Michele
Altobelli Maria
Frese Vitagliano
v'è autentico
Avv. Antonio Romano*

Settore Advocatura
Prot. n. 2201
Del. 13.4.04

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0007164 Data 13/04/2004
Oggetto RICORSO DEI SIGG. FUSCO
ALTOBELLI E FRESE
Dest. AVVOCATURA Settore; [...]

proposto dal suo dante causa, hanno interesse all'impugnativa di tali ulteriori atti, che sono illegittimi e vanno annullati per illegittimità propria e derivata per i seguenti

MOTIVI

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL' ARTT. 13 LEGGE 25/6/1865 N. 2359 E DELL'ART. 35 L. REGIONE CAMPANIA 31/10/78 N. 51- VIZIO DEL PROCEDIMENTO.

E' principio pacifico che i termini di inizio e compimento sia dalle opere che delle espropriazioni devono essere contenuti, nel caso, come quello di specie, di dichiarazione di pubblica utilità ex lege ed implicita, nell'atto di approvazione del progetto dell'opera pubblica. (Cfr. C.si 22/10/2003 n. 334).

Così come denunciato nel ricorso pendente, la Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 298 del 29/6/99 di approvazione del progetto esecutivo e di dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità ed urgenza non contiene i termini di inizio e compimento dei lavori.

L'Amministrazione, con la successiva Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 384 del 12/12/2000, ha ritenuto di ovviare a tale mancanza, rettificando la precedente deliberazione, al solo fine di introdurre i termini sia della procedura espropriativa che dei lavori.

Ora, come è noto, pacifica giurisprudenza insegna che detti termini devono essere necessariamente contenuti nell'atto con il quale si dichiara la pubblica utilità e non possono essere introdotti con atti successivi. "I termini previsti dall'art. 13 L. 25 giugno 1865 n.2359 per l'inizio e il compimento dei lavori devono essere fissati nell'atto comportante la dichiarazione di pubblica utilità e non è ammessa un'integrazione postuma dell'atto incompleto". (Cfr. T.A.R. Campani, Napoli, V

Sez. 11/6/2002 n. 3386).

In ogni caso, anche la nuova Deliberazione n. 384/2000 non contiene il termine di inizio della procedura espropriativa ed è noto che in materia di espropriazione per pubblica utilità tutti i termini sono essenziali ed egualmente essenziale è il loro rispetto (Cfr. T.A.R. Campania, Napoli, V Sezione, 5/3/96 n. 66).

II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.1, II COMMA, LEGGE 3/1/78 N.1- CARENZA ASSOLUTA DI PRESUPPOSTI.

Dispone la norma richiamata in epigrafe che gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto. Ora, nel caso di specie, l'unica approvazione del progetto è quella intervenuta con la Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 298 del 29/6/99, recepita dal Consiglio Comunale di Dugenta con Deliberazione n. 95 del 2/7/99. Detti atti sono entrambi antecedenti di oltre un triennio rispetto alla data del decreto di occupazione, che, pertanto, risulta emesso quando gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità erano già cessati, non essendo mai iniziate le opere.

In ogni caso, anche quando si voglia qualificare la successiva Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 384 del 12/12/2000 come nuova dichiarazione di pubblica utilità, e così non è, anche rispetto a quest'ultima è già decorso il triennio senza che le opere abbiano avuto inizio, pertanto si è già verificata la decadenza della dichiarazione stessa.

III) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7 E SS. DELLA LEGGE 7/8/90 N. 241- VIZIO DEL PROCEDIMENTO.

Come è noto, l'approvazione del progetto definitivo, che equivale a dichiarazione

di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza, costituisce atto immediatamente lesivo della posizione dei proprietari soggetti alla futura espropriazione.

Questi ultimi, pertanto, devono essere tempestivamente informati circa l'inizio del procedimento, perché possano fornire la loro partecipazione quell'apporto che la legge n. 241/90 impone.

Così come sancito dall'ormai pacifica giurisprudenza del Consiglio di Stato, l'obbligo della Pubblica Amministrazione di dare comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della Legge n. 241/90 sussiste anche nel caso di dichiarazione di pubblica utilità implicita nell'approvazione del progetto di opere pubbliche ed il relativo adempimento va assolto prima dell'approvazione del progetto. (Cfr. Cons. Stato, Ap. 24/1/2000 n. 2; IV Sez., 28/1/2000 n. 413).

Il mancato invio della comunicazione ex art. 7 della Legge n. 241/90 prima dell'approvazione del progetto definitivo rende illegittima l'intera procedura.

Nella specie tale comunicazione è stata effettuata soltanto con nota del Comune di Dugenta prot. n. 1475 dell'11/3/2004.

IV) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 3/1/78 N. 1 COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 4 DELLA LEGGE 18/11/98 N.415- INCOMPETENZA E VIZIO DEL PROCEDIMENTO.

Tutte le aree interessate dall'intervento espropriativo risultano destinate, in base al Programma di Fabbricazione vigente nel Comune di Dugenta alla data di approvazione del progetto, a zona "E" Agricola, così come documentato in atti.

L'incompatibilità di tale destinazione con l'installazione di un enorme impianto di depurazione comporta la necessità di una variante allo strumento urbanistico vigente.

Ora, il Consiglio Comunale di Dugenta, con Deliberazione n. 95 del 2/7/99, preso atto della necessità della variante, ha ritenuto di poter procedere all'approvazione della stesa utilizzando il procedimento abbreviativo previsto dall'art. 1 della Legge n. 1/78 e successive modificazioni. Ma così non è.

“I commi quarto e quinto dell'art. 1 della Legge 3 gennaio 1978 n. 1, che attribuiscono valore di adozione di variante urbanistica all'approvazione di progetti di opere pubbliche con delibera del Consiglio Comunale, si applicano solo alle opere di competenza comunale; è pertanto illegittima la delibera con cui un Consiglio Comunale, preso atto che l'autorità competente (nella specie, Provincia) ha approvato, in linea tecnica, un progetto di opera pubblica (nella specie, strada provinciale) in difformità dalle indicazioni di piano regolatore, lo approva “per gli effetti di cui all'art. 1, quinto comma, della Legge n. 1 del 1978”.(Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 543 dell'11/7/1984).

“E' illegittimo il provvedimento del Consiglio Comunale di approvazione di un progetto di un'opera pubblica da eseguire nei territori di più Comuni, in quanto, la disposizione dell'art.1 della Legge 3 gennaio 1978 n. 1- in base alla quale l'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità da realizzare- ha come destinatari i singoli Comuni. (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 12 dell'11/1/1985).

V)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO APPROVATO CON DECRETO MINISTERO BB.CC.AA. DEL 30/9/96- VIZIO DEL PROCEDIMENTO-OMESSA ACQUISIZIONE DEL NULLA-OSTA DA PARTE DELLA SOVRINTENDENZA COMPETENTE- CARENZA DI MOTIVAZIONE.

Tutte le aree necessarie per la realizzazione dell'impianto di depurazione e dei collettori fognari ricadono nella zona PAF del Piano Territoriale Paesistico

approvato dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali in data 30/9/96, così come risultante dai certificati di destinazione urbanistica versati in atti. Tale destinazione già di per sé comporta l'assoluta incompatibilità con l'installazione di un impianto di depurazione. In ogni caso un'installazione di tal fatta, quand'anche astrattamente ammissibile, è subordinata ad una verifica concreta e puntuale di compatibilità con la zona del Piano Territoriale Paesistico in cui ricade ed all'acquisizione di specifica autorizzazione della competente Sovrintendenza.

Nulla di tutto ciò è intervenuto.


Il Comune di Dugenta, con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 302 del 14/10/98, si è limitato ad affermare la compatibilità dell'insediamento con il Piano Territoriale Paesistico, senza fornire motivazione alcuna a sostegno di detta affermazione.

Ed invece, così come documentato dalla consulenza tecnico-scientifica che si versa in atti, sussiste un notevole impatto ambientale dell'impianto ed è auspicabile una diversa localizzazione dello stesso, certamente più idonea, così come analiticamente evidenziato in detta consulenza.

DOMANDA DI SOSPENSIONE E DI RISARCIMENTO

I motivi esposti fondano il ricorso. Il danno che deriva è di tutta evidenza. Trattasi dell'acquisizione di un'area per la realizzazione di un impianto a forte impatto ambientale, che produce danni non solo ai ricorrenti, ma anche a tutta la popolazione residente nella zona. Da qui l'esigenza di adeguata tutela cautelare.

Nella denegata ipotesi di esecuzione del provvedimento, salvo ed impregiudicato il diritto alla restituzione delle aree a seguito dell'annullamento di tutti gli atti della procedura espropriativa, si chiede in ogni caso il risarcimento dei danni.



RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE PROVVISORIA


L'Amministrazione ha previsto la presa di possesso per il giorno 15/4/2004.

Sussistono gli estremi della gravità e dell'urgenza di cui all'art. 21 Legge n.1034/71, così come novellato dall'art. 3 Legge n.205/00; si chiede, pertanto, all'Ill.mo Presidente di disporre, inaudita altera parte, la misura cautelare della sospensione dell'occupazione.


P. Q. M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti nonché delle istanze cautelare, restitutoria e risarcitoria. Conseguenze di legge.

Avv. Antonio Romano



Avv. Eduardo Romano



Il ,istanti i Sigg. Fusco Giuseppe ed altri e gli Avv.ti Antonio e Eduardo Romano, come epigrafe, io sottoscritto Aiut. Uff. Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte di Appello di Napoli ho notificato i motivi aggiunti che precedono a:

1) **PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del Presidente p.t., presso il difensore costituito Avv. Prof. Tammaro Chiacchio, nel domicilio eletto in Napoli, Via Dei Mille n. 74, ivi consegnandone copia conforme a mani di

2) **PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del Presidente p.t., domiciliato per la carica nella sede della Provincia di Benevento, Piazza Castello, Benevento, mediante spedizione di copia conforme a mezzo plico postale con raccomandata A.R.-

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE CORTE DI APPELLO DI NAPOLI	
Lo sottoscritto Ufficiale Giudice notificato copia dell'antoscritto atto ad esso intimato e destinato domicili mediante spedizione in plico raccomandato con A.R. dall'Ufficio Postale di Napoli 2	
NA	- 7 APR. 2004
Corte di Appello - NAPOLI Uff. Giudiziario B3 <i>Roberto Cuocolo</i>	

3) **COMUNE DI DUGENTA**, in persona del Sindaco p.t., domiciliato per la carica presso la Casa Comunale in Dugenta, Via Nazionale n. 139, mediante spedizione di copia conforme a mezzo plico postale con raccomandata A.R.-

4) **SOCIETA' IMPIANTI DEPURATORI INDUSTRIALI S.R.L.** in persona del Legale rappresentante p.t., presso la sede della Società, Via E.T. Moneta n.17/A, Parma, mediante spedizione di copia conforme a mezzo plico postale con raccomandata A.R.-